

Allegato 8 – Schema di garanzia fidejussoria

REGIONE LOMBARDIA PR FESR 2021-2027 ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA

OBIETTIVO SPECIFICO 2.2. - Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR).

Azione 2.2.1 - Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.

BANDO "GREEN HEAT 100%"

NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

Ai sensi della L.R. 34/78 e della dgr 1770/2011, la prima e la seconda quota di contributo sono erogate a fronte della presentazione di una garanzia fidejussoria prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente, ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La garanzia deve presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

- 1) la fideiussione assicurativa deve essere rilasciata da istituti iscritti all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non sono accettate fideiussioni a scalare;
- 2) la durata minima della fideiussione deve essere pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta della quota di contributo;
- 3) la fideiussione potrà essere svincolata solo alla liquidazione del saldo del contributo;
- 4) la garanzia, , deve prevedere:
 - a) una durata ed un termine di validità pari ad almeno 36 mesi dalla data di richiesta di erogazione della quota di contributo presentata nel sistema informativo Bandi e Servizi;
 - b) la chiara indicazione dell'oggetto, vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma;
 - c) l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o i tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
 - d) l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
 - e) l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
 - f) la clausola di "escussione a prima richiesta";
 - g) le condizioni per l'eventuale rinnovo;
 - h) il foro competente (Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

In base a quanto sopra esposto si riporta lo schema da seguire per la redazione della garanzia fidejussoria da presentare ai fini della richiesta di erogazione della prima e della seconda quota di contributo a valere sul bando "Green Heat 100%".

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RICHIESTA DI PRIMA/SECONDA QUOTA DI CONTRIBUTO

PREMESSO CHE:

1. con deliberazione della Giunta Regionale n. 4610 del 23 giugno 2025 è stata approvata l'iniziativa "PR FESR 21-27 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO - GREEN HEAT 100%";

2. con decreto dirigenziale _____ (inserire numero e data del provvedimento) è stato approvato il bando "Green Heat 100%", in seguito "bando", per la concessione di contributi a valere sulla predetta iniziativa;

3. con decreto dirigenziale _____ (inserire numero e data del provvedimento) è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili, tra cui figura il progetto con ID _____ (inserire ID progetto) " _____ (inserire titolo progetto)", proposto da _____ (inserire denominazione e sede legale);

4. conformemente a quanto previsto al paragrafo C.6.1 del bando, il soggetto _____ (inserire denominazione), presente nella graduatoria di cui al punto 3. che precede, ha accettato il contributo di euro _____ (inserire importo in cifre e in lettere) assegnato per il progetto con ID _____ (inserire ID progetto);

5. il bando stabilisce che l'erogazione degli importi della prima e della seconda quota del contributo a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione, ciascuna di importo pari al 40% (quaranta per cento) del contributo assegnato a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori;

(scegliere una formula tra le seguenti)

6. (per prima quota) il progetto con ID _____ (inserire ID progetto) presentato da _____ (inserire denominazione) è stato avviato in data __/__/__ come risulta dal verbale di avvio lavori presentato sul portale Bandi e Servizi;

(per seconda quota) per il progetto con ID _____ (inserire ID progetto) presentato da _____ (inserire denominazione) sono state sostenute spese per un importo pari o superiore al 50% dell'investimento ammissibile, come risulta dai giustificativi di spesa inseriti sul portale Bandi e Servizi;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni _____, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori _____ muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di _____ (inserire denominazione e sede legale), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di euro _____ (importo in cifre ed in lettere) pari al 40% del contributo assegnato a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori, impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti dall'accettazione del contributo concesso con decreto n. _____ (inserire numero e data

del provvedimento di approvazione della graduatoria) di cui al bando approvato con decreto n. _____ (inserire numero e data del decreto del bando), ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 – L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da __/__/__ e cessa alla data di trasmissione sul portale Bandi e Servizi (scegliere una formula tra le seguenti)

(per prima quota) della rendicontazione delle spese sostenute per un importo pari o superiore al 50% dell'investimento ammissibile. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo, da parte del BENEFICIARIO, della documentazione presentata.

(per seconda quota) del collaudo dell'intervento e della rendicontazione finale delle spese sostenute. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'avvenuta verifica con esito positivo, da parte del BENEFICIARIO, della documentazione presentata.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del Codice civile.

ART. 3 – Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile.

ART. 4 – Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. all'indirizzo _____ .

ART. 5 – Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 – Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo decorsi 10 giorni dal pervenimento al BENEFICIARIO al seguente indirizzo pec – entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it, indicando quale causale "Bando Green Heat 100% - ID _____ (inserire ID progetto)-garanzia fidejussoria per l'erogazione della _____ (inserire prima o seconda) quota di contributo".

ART. 7 – Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso Banca Intesa San Paolo S.p.A. – IBAN IT58Y0306909790000000001918 sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 – Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE

FORO COMPETENTE

ART. 9 – Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE

FIRMA DEL GARANTE